

detti, sotto le pene superius dichiarite. A i quali Capi presenti, et successori sia commessa la inviolabile essecutione di tutti li ordini sopradetti; et acciò lo facciano tanto più prontamente, ex nunc sia preso, che cadauno de i predetti possi ad ogni suo beneplacito vedere quelle di dette scrittture, che saranno necessarie per le occorrenzie sue, acciò quando accaderà servir si possi per li bisogni suoi et per queste non venghi a patir alcuna lesione, come è conveniente. Et praesens pars ponatur in commissionibus omnium supradictorum rectorum et aliorum pro inviolabili ejus executione.

1522, 5 Maggio. In C. X.

- 6 Tutti quelli che sono del Cons. di Pregadi, non possino scriver fuori ad alcun Rettor, Ambasciator, Proveditor, nè alcun altro nostro Rappresentante, quocumque titolo censeatur, alcuna cosa da novo, ovvero di quelle si trattassero, o parlassero in esso Cons.^o pertinente a cosa di Stato, et similia: et hoc in pena di ducati cento per cadauno ogni fiata, che fosse ritrovato haver contrafatto all'ordine presente, da esser scossa per cadauno degli Avogadori di Comun sotto debito di sagramento senza altro Cons.^o, la metà della quale sia del nostro Arsenal, et l'altra metà de' Avogadori nostri di Commun, che faranno la essecutione.

-
- 6 Haec de credentia strictissima quae precipi solet, quando tractandum est de rebus Romae maximi momenti: decreta auctoritate Illustrissimi Consilii X, cum additione, die XVII, decembris M.D.XXIV.

Oltre quanto è soprascritto, sia aggiunto:

- 6 t.^o Non possino parlar l'un con l'altro quelli di questo Cons.^o, chiamati che saranno dentro i Papalisti espulsi sotto la pena predetta, alla qual similiter incorrino, et esser incorsi se intendano quello, ovvero quelli, che sapessero, ovvero quovis modo intendessero, che alcuno avesse contrafatto alla presente credenza, et non venissero immediate a denotarlo alli sig.^{ri} Capi del detto Illm^o Cons.^o